

Alla cortese attenzione Sindacato USB
Francesco Scorzelli

Oggetto: pulizia apparecchiature e movimentazione dei pazienti.

Purtroppo in questo comunicato viene espresso il disagio di un numero limitato di TSRM in ruolo presso il reparto di Radiologia dell'Ospedale di Merate.

Con la presente noi TSRM intendiamo notificare che da troppo tempo nell'azienda presso la quale lavoriamo, siamo costretti a svolgere da chi ci coordina, alcune mansioni che non rientrerebbero a far parte del nostro operato e che ci espongono a pericoli quali la contaminazione con materiale biologico con conseguenza, nella migliore delle ipotesi, della possibilità di contrarre malattie invalidanti e talora più gravi, come avviene in sala operatoria.

Già da tempo il prof. avvocato Nicola Ferraro aveva chiarito la anomala interpretazione e applicazione della Legge 25 art. 8 che riguarda il controllo dell'efficienza delle apparecchiature radiologiche affidate ai TSRM che in realtà non vuole dire occuparsi della loro pulizia e igienizzazione. Citando sempre quanto scritto dall'avvocato "Il monitoraggio del corretto funzionamento delle apparecchiature è un atto troppo specifico e che non deve consentire a chicchessia di ritenere che esso implichi anche la pulizia delle apparecchiature stesse".

L'espressione letterale della legge "... controllano la loro efficienza, individuano gli eventuali inconvenienti tecnici e si adoperano, quando è possibile, a eliminarli " non può indurre alla conclusione che il TSRM abbia tra i propri compiti di competenza professionale la pulizia delle apparecchiature.

Inoltre l'avvocato ha voluto ricordare l'effetto dell'art. 1 Legge 25/83 in cui quella del TSRM è una professione sanitaria con obbligo di iscrizione all' Albo del Collegio e detti Enti pubblici professionali permettono di considerare la figura del TSRM, in relazione all' art. 2229 del C.C., quale "professionista intellettuale".

Per tale motivo, egli sottolinea, non può trovare applicazione la convinzione che nel nostro ordinamento si sia voluto istituire una professione per chiedere

poi alla stessa la pulizia delle apparecchiature radiologiche, considerando il fatto che fra il personale sanitario esistono apposite figure per svolgere dette incombenze quali OTA e ausiliari o personale addetto all'assistenza tecnica in genere.

E' risaputo che il datore di lavoro e i suoi preposti al coordinamento sono responsabili della tutela della salute e della sicurezza, art. 2087 codice civile, riguardo l'obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile, organizzativa e procedurale.

Purtroppo un increscioso episodio è accaduto qualche tempo fa a una nostra collega TSRM in sala operatoria poiché nel pulire l'intensificatore di brillanza sporco di liquido ematico infetto da virus HIV, durante la obbligata operazione, un getto di sangue le è penetrato in un occhio esponendola così al grave pericolo di contrarre essa stessa la temibile malattia. In conseguenza di quella occasione la persona responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e monitoraggio degli infortuni sul luogo di lavoro le ha riferito che trattandosi di un incidente causato da una incongrua manovra estranea al ruolo del TSRM, nel caso si fosse ammalata a causa della contaminazione, non avrebbe avuto alcun riconoscimento monetario per il danno subito in servizio e nessuna possibilità di apertura di una causa di servizio.

Il paradosso è che noi TSRM nonostante tutto ancora oggi puliamo l'apparecchio sporco di sangue in sala operatoria, la situazione è rimasta pressoché invariata nel tacito operato di chi ci coordina.

Ma il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione risponde, INSIEME al datore di lavoro e chi per esso per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile a una situazione pericolosa della quale avrebbero l'obbligo di conoscere e segnalare (Cass. Pen. Sez. IV 27/01/2011 n. 2814). Ricordiamoci che sia la valutazione dei rischi sia la redazione del DVR (documento di valutazione rischi), fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, viene perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D. Lgs 81/08).

Il Codice Penale nell'art. 40 stabilisce che non evitare un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.

Desideriamo concludere evidenziando che in quanto professionisti tecnici di radiologia non abbiamo alcuna competenza di tipo sanitaria-assistenziale e nonostante ciò la movimentazione e gestione di pazienti problematici viene completamente affidata ai soli TSRM senza la presenza di un aiuto ausiliario, questo perché in Radiologia è stato completamente eliminato il personale OTA con funzione di assistenza tecnica. Nell'espletare, da soli, manovre per lo spostamento dei pazienti non collaboranti dalle barelle ai nostri tavoli radiografici, che ci vengono imposte quotidianamente dalla precaria organizzazione del nostro servizio, siamo continuamente esposti oltre al pericolo di contaminazione biologica anche a possibili traumi di tipo osteoarticolare. Ricordiamoci che tali danni non verrebbero riconosciuti dall'ente previdenziale proprio perché generati dall'effettuazione di manovre che non sono di nostra competenza.

Ci attendiamo un miglioramento delle nostre condizioni lavorative.

Siamo consapevoli che il lavoratore deve svolgere la propria attività lavorativa secondo le disposizioni impartite dal proprio responsabile. Qualora una disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve fare immediatamente una contestazione motivata al responsabile che l'ha impartita. Se la disposizione è rinnovata per iscritto il dipendente deve eseguirla, salvo che comporti lo svolgimento di attività vietate dalla legge penale o dalle norme in materia di illecito amministrativo.

Ai sensi dell'art. 28 (Obblighi del dipendente) comma 3-h del CCNL comparto sanità 1 settembre 1995 ripreso dall'art. 5 comma 3-1 del REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO dell'ASST di Lecco, DICHIARIAMO che rifiuteremo di occuparci della pulizia degli apparecchi radiologici a meno che "... la disposizione non sia rinnovata per iscritto ..."

Sul finale la polemica sorge spontanea: perché non parliamo invece dei ruoli che ci competono in Sala di emodinamica (svolti invece da infermieri) e in Risonanza magnetica?

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Merate, 13 maggio 2016.